



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DI BILANCIO E DELLE RISORSE UMANE -
SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 26 DEL 21-11-2016

OGGETTO: DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 498 DEL 28 OTTOBRE 2016: "RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 748 DEL 29 DICEMBRE 2015, RECANTE: <FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE APPARTENENTE AL COMPARTO REGIONI/AUTONOMIE LOCALI: DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE PER L'ANNO 2015, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 15 C.C.N.L. 1° APRILE 1999, DELL'ART. 4 C.C.N.L. 5 OTTOBRE 2001, DELL'ART. 32 1,2,7 C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004, DELL'ART. 45 C.C.N.L. 9 MAGGIO 2006, DELL'ART. 8 6 C.C.N.L. 11 APRILE 2008, NONCHÉ DELL'ARTICOLO 9 2BIS L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.>" - PROVVEDIMENTI -

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile
d'Ufficio

CARMELA PASQUALONE

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO

IL DIRETTORE
CLAUDIO IOCCA

Campobasso, 21-11-2016

IL DIRETTORE reggente del DIPARTIMENTO SECONDO

Su proposta del Direttore del Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa;

VISTE:

- la legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 recante *“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”* e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 di approvazione dell'atto di organizzazione recante l'istituzione di quattro Dipartimenti e delle relative macrofunzioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 409 del 12 agosto 2016 avente ad oggetto: *“Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 Rimodulazione Assetto Organizzativo - Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 3,4,5,6 e 7, dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”*;

RICHIAMATA la legge regionale legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 409 del 12 agosto 2016 avente ad oggetto: *“Deliberazione di Giunta regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 – rimodulazione assetto organizzativo - conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”*;

VISTA la deliberazione giunta n. 488 del 21 ottobre 2016 avente ad oggetto *“Conferimento incarico di reggenza del II Dipartimento della politiche di bilancio e finanziarie - sistema regionale e autonomie locali - Provvedimenti”*, con la quale è stato disposto il conferimento del proprio incarico di reggenza della Direzione del Dipartimento Secondo;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 748 del 29 dicembre 2015, la Giunta regionale ha dato atto che:
 - ù il finanziamento definitivo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – area non dirigenziale – per l'anno 2015 (direttamente determinato ex post nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e in applicazione della specifica disposizione recata dall'articolo 9, comma *2bis*, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii., in relazione alla quantità e alla qualità delle posizioni lavorative rispettivamente attive alla data del 1° gennaio e del 31 dicembre 2015), è determinato nella misura di complessivi **€ 2.607.549,29** con le specifiche dettagliatamente evidenziate nella tabella “A” contenuta nel documento istruttorio del medesimo atto;
 - ù la quantificazione delle risorse decentrate stabili, che comprendono tutte le fonti di finanziamento previste dai contratti vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità

e della continuità nel tempo, è destinata prioritariamente agli istituti contrattuali non soggetti a modifiche, di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di effettuare le previste procedure di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2015, secondo le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo già stabilite nel contratto decentrato integrativo per l'anno 2014, stabilendo, altresì, l'entità dei finanziamenti ancora disponibili per nuove iniziative di incentivazione del personale, in particolare, garantendo una quota da destinare al finanziamento dell'istituto della progressione economica orizzontale di tutto il personale regionale con qualifica non dirigenziale avente diritto;

- con determinazione n. 326 del 4 maggio 2016, il Direttore generale della Giunta regionale pro tempore, al fine di scongiurare l'ipotesi di ulteriori ritardi nel completamento della procedura di contrattazione decentrata integrativa, ha avviato la prevista procedura negoziale, sulla base delle direttive stabilite con la predetta deliberazione n. 748/2015 e con il proprio richiamato provvedimento, conclusasi con la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale con qualifica non dirigenziale relativo all'anno 2015, effettivamente avvenuta in data 11 maggio 2016;

- con nota assunta al protocollo generale in data 24 maggio 2016, n. 58752, l'Amministrazione ha acquisito il parere del competente Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- con deliberazione n. 312 del 29 giugno 2016, l'Esecutivo regionale ha quindi autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Presidente, alla stipula definitiva del contratto decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale con qualifica non dirigenziale relativo all'anno 2015;

CONSIDERATO che, all'esito dell'ulteriore approfondimento istruttorio di natura contabile, specificatamente effettuato sulla base e in ottemperanza alle osservazioni tecniche evidenziate dagli ispettori del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), per la parte dei rilievi riconducibili alla corretta quantificazione e costituzione del fondo di cui trattasi, con deliberazione giunta n. 498 del 28 ottobre 2016, si è quindi provveduto a rettificare la precedente, richiamata deliberazione n. 748/2015, provvedendo alla rideterminazione *ex post*, nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in relazione alla quantità e alla qualità delle posizioni lavorative rispettivamente attive alla data del 1° gennaio e del 31 dicembre 2015, del finanziamento *definitivo* da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – area non dirigenziale per l'anno 2015 (inizialmente determinato con il richiamato precedente provvedimento giunta) nella misura di complessivi **€ 2.588.020,43**;

DATO ATTO che, all'esito della procedura di rideterminazione *ex post* del fondo di cui alla richiamata DGR n. 498/2016, si sono rese disponibili, residualmente, risorse aggiuntive pari a € 491.706,14 (€ 2.588.020,43 - € 2.096.314,29), da destinarsi peraltro tutte al finanziamento integrativo dell'istituto della produttività individuale per l'anno 2015, come espressamente previsto dal Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto tra le parti;

DATO ATTO in proposito che la rideterminazione *ex post* del fondo di cui alla più volte richiamata DGR n. 498/2016 ha valorizzato un importo complessivo inferiore a quello inizialmente determinato con precedente DGR n. 748/2015, rispetto al quale il Collegio dei Revisori dei Conti aveva già espresso parere favorevole circa la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle normative vigenti;

RITENUTO conseguentemente di poter soprassedere alla richiesta di ulteriore parere di compatibilità dei costi, in quanto ultroneo;

RITENUTO dover dare applicazione al Contratto Decentrato Integrativo per la parte riferita all'applicazione dell'istituto della Progressione Economica Orizzontale nelle categorie per l'anno 2015;

DATO ATTO che il contratto decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale con qualifica non dirigenziale relativo all'anno 2015, sottoscritto in data 11 luglio 2016, prevede la destinazione iniziale all'istituto delle progressioni economiche orizzontali, previa rivisitazione della nuova metodologia da assumere a valle dell'espletamento dell'applicazione del medesimo istituto, di una massa monetaria pari al fabbisogno massimo utile a dare copertura alle progressioni economiche riferite a tutti i dipendenti aventi virtualmente titolo;

VISTI in proposito i pareri n. 399-5E2 e 399-5F1 del 25 ottobre 2007, con i quali l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha fornito specifiche indicazioni interpretative autentiche agli enti, affinché non fosse esclusa in linea di principio la possibilità di corrispondere gli arretrati per le progressioni orizzontali, a decorrere dall'anno precedente rispetto alla data in cui si formalizza l'accordo sindacale, a condizione che sussistano i criteri di valutazione e selezione meritocratica del personale dipendente;

VISTO altresì il parere del 5 giugno 2011, con il quale l'ARAN ha fornito indicazioni ritenendo che una valutazione "a posteriori", ai fini della progressione orizzontale, non sia da escludere, in linea di principio, a condizione, però, che sia possibile utilizzare e applicare criteri di valutazione già adottati dall'ente nel passato, e quindi ben conosciuti dal personale interessato;

DATO ATTO che i criteri per la progressione economica all'interno della categoria sono già dettati dall'articolo 5 del CCNL del 31 marzo 1999 e che possono essere, in sede di contrattazione integrativa, solo completati ed integrati;

DATO ATTO peraltro, che l'Amministrazione regionale procederà in ogni caso alla rivisitazione della metodologia dei sistemi di valutazione del personale, riferiti all'applicazione degli istituti delle PEO e della produttività individuale, ai fini della completa armonizzazione dei sistemi medesimi alla disciplina normativa di riferimento e in coerenza con quanto indicato dai richiamati pareri interpretativi dell'ARAN, in tempo utile per la loro applicazione a decorrere dal primo anno successivo (2017) alla loro approvazione e conoscibilità preventiva da parte dei dipendenti regionali cui si applicano;

VISTO l'articolo 23 del D.Lgs. 150/2009, che testualmente recita: "1. *Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.* 2. *Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.*";

CONSIDERATO che i criteri di cui ai contratti decentrati integrativi, sottoscritti il 14 novembre 2001 e il 20 giugno 2002, disciplinanti le progressioni economiche orizzontali, prevedono che il valore economico della progressione orizzontale è riconosciuto previa valutazione meritocratica positiva;

RILEVATO che è stato espletato l'iter per la valutazione individuale dei dipendenti da parte dei competenti direttori responsabili delle singole strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, secondo i criteri e le prescrizioni definiti dalla metodologia adottata nel rispetto di quanto stabilito dal Contratto Decentrato Integrativo normativo vigente;

RICHIAMATI:

- gli articoli 5 e 6 del CCNL del personale di comparto delle Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999 che disciplinano l'istituto della progressione economica all'interno della categoria;
- l'articolo 9 del CCNL dell'aprile 2008 che prevede, ai fini della progressione economica, il

possesto da parte dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi;

– l'articolo 34 del CCNL del 22 gennaio 2004, con il quale si conferma che gli oneri per il pagamento delle progressioni economiche sono a carico delle risorse decentrate;

CONSIDERATO, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 5 del CCNL del personale di comparto delle Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999 prevede che le progressioni economiche orizzontali sono possibili nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili annualmente nel Fondo;

VERIFICATA la sussistenza dei previsti requisiti;

TENUTO CONTO che i citati criteri di cui ai contratti decentrati integrativi 2001 e 2002, disciplinanti le progressioni economiche orizzontali, prevedono altresì l'esclusione dalla selezione per lo sviluppo economico orizzontale qualora il dipendente non raggiungesse un punteggio riferito alla valutazione meritocratica superiore a 85 punti;

FATTI PROPRI gli elenchi, allegati sub A e sub B al presente provvedimento, elaborati nel rispetto di quanto previsto dai vigenti criteri;

RAVVISATA la necessità, ai fini del rispetto del principio buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di procedere all'applicazione dell'istituto della progressione economica, conformemente a quanto stabilito dal Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto dalle parti in data 11 luglio 2016;

RITENUTO, per quanto innanzi, di dover procedere alla approvazione delle graduatorie di cui all'allegato sub A e dell'elenco degli esclusi di cui all'allegato sub B;

D E T E R M I N A

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo e si intendono di seguito integralmente riportate;

2. per effetto, di approvare le graduatorie di cui all'allegato sub A e l'elenco degli esclusi di cui all'allegato sub B, per l'attribuzione, a far data dal 1° gennaio 2015, della progressione economica orizzontale, conformemente a quanto stabilito dal Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto dalle parti in data 11 luglio 2016;

3. di pubblicare le graduatorie di cui trattasi sul sito web istituzionale della Regione Molise (www.regione.molise.it) nelle seguenti sezioni della home page:

- Albo pretorio online;
- Amministrazione trasparente;

4. di demandare al Direttore del Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro gli adempimenti consequenziali al presente atto;

5. di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con delibera di Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014.

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
MARIAROSARIA SIMONELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82